

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73624 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di *omissis*, contumace.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 8.11.2022, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini e il rappresentante del Pubblico Ministero, SPG Gaetano Gigliano.

Fatto

1. Con atto di citazione notificato il 18.7.2022, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio *omissis*, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Benevento, nella misura complessiva di €. 545.100,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, la Procura deduceva che il convenuto aveva cagionato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione rendendosi responsabile del delitto di cui all'art. 314 c.p. (peculato).

Nello specifico, il *omissis*, titolare dell'omonima ditta individuale "Tabacchi", quale incaricato di pubblico servizio per conto del Comune di Benevento per la ricarica del credito finalizzato al pagamento dei pasti della mensa scolastica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nel periodo dall'1.10.2010 al 24.3.2014, si era appropriato della complessiva somma di €. 272.550,03 non versata al Comune secondo i tempi e le modalità previste nella convenzione stipulata in data 30.9.2010.

Da tale contegno illecito era scaturito un procedimento penale che si era concluso in primo grado con la condanna dell'imputato per il delitto di peculato a un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento della provvisoria pari all'importo del quantum non versato al Comune - € 272.550,03 - (rito abbreviato - GUP del Tribunale di Benevento sent. 4.7.2018 n. 95).

Detta condanna era poi stata confermata sia in appello (Corte d'Appello di Napoli, sez. I penale sent. 17.9.2019 n. 5674), sia in Cassazione (Suprema Corte sez. VI penale sent. 3.5.2021 n. 16794).

A parere del Pubblico Ministero, la condotta del convenuto aveva cagionato un grave danno all'immagine del Comune, determinato dalla commissione di un delitto contro la pubblica amministrazione (quello di "peculato" di cui all'art. 314 c.p.), accertato con sentenza penale definitiva, consumatosi nell'ambito di un rapporto funzionale di servizio intercorrente tra l'odierno convenuto e l'Amministrazione.

Il *omissis*, infatti, si sarebbe reso responsabile della violazione dei doveri di correttezza e legalità che lo legavano alla Pubblica Amministrazione favorendo così il formarsi dell'idea di un'organizzazione dell'Ente confusa, mal gestita, non responsabile e non responsabilizzata, e ciò risultava aggravato dall'eco della vicenda determinato dalla stampa locale, come dimostrato dagli articoli di giornale versati in atti, che avrebbe generato un grave pregiudizio alla credibilità del Comune nei confronti della collettività locale, nonché nei confronti degli altri dipendenti dell'Ente e degli altri agenti contabili.

Pertanto, posto che non poteva revocarsi in dubbio l'illiceità della condotta e la riferibilità della stessa al *omissis*, in quanto accertate con sentenza penale definitiva, e che l'art. 1 comma 1 sexies della l. n. 20/1994 prevede che l'entità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione si presume fino a prova contraria pari al doppio della somma di denaro illecitamente percepita, il danno all'immagine del Comune da risarcirsi veniva quantificato in € 545.100,00 pari al doppio della somma illecitamente trattenuta (€ 272.550,03), e ciò anche in considerazione della matrice dolosa della condotta, del particolare disvalore sociale del fatto e della gravità del reato.

2. A seguito della notifica dell'invito a dedurre, il *omissis* si limitava a far pervenire una mail in cui contestava quanto prospettato dall'attore pubblico evidenziando la sua assoluta estraneità al reato di peculato e di conseguenza la non configurabilità di un danno all'immagine del Comune.

3. Introdotto il presente giudizio con atto di citazione ritualmente notificato senza che il convenuto si costituisse, all'odierna pubblica udienza la Procura erariale ribadiva le proprie richieste insistendo per l'accoglimento della domanda sulla contumacia del *omissis*.

In tale stato la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

#### Diritto

1. Nella controversia in esame la Procura erariale chiede la condanna del *omissis*, titolare dell'omonima ditta individuale "Tabacchi", condannato in via definitiva in sede penale per il reato continuato di peculato (art. 314 c.p.), al risarcimento del danno all'immagine pari a € 545.100,00, per il grave pregiudizio arrecato alla credibilità del Comune di Benevento a seguito della dolosa violazione degli obblighi convenzionali assunti dal convenuto in seguito alla

concessione per l'abilitazione del suo esercizio commerciale a punto di ricarica dei crediti per il pagamento dei pasti della mensa scolastica per il periodo dal 1.10.2010 al 31.5.2013.

La Procura erariale contesta al convenuto il danno all'immagine in quanto la condotta illecita del *omissis* avrebbe minato la credibilità e l'affidabilità del Comune sia all'esterno nei confronti della collettività locale, sia nei confronti degli altri dipendenti dell'Ente e degli altri agenti contabili.

2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto perché nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 18.7.2022, lo stesso non si è costituito in giudizio, tanto a norma dell'art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Sempre in via preliminare si ribadisce che in *subiecta materia* sussiste la giurisdizione di questo Giudice, in quanto non vi è dubbio che tra il Comune e il convenuto sussistesse all'epoca dei fatti un rapporto di servizio avendo il *omissis* gestito denaro pubblico non assumendo rilievo alcuno la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo (concessione) con il quale si è costituito e attuato il predetto rapporto. Nel caso di specie il soggetto privato è agente contabile in quanto preposto alla ricezione del pagamento dei corrispettivi per la fruizione del servizio di mensa scolastica e ha gestito denaro pubblico per conto di un ente pubblico (il Comune) con una serie di obblighi di rendicontazione, come previsto dagli artt. 6 e 7 della convenzione: ricorrono, pertanto, nel caso di specie tutti elementi che depongono per il riconoscimento della giurisdizione di questo Giudice (Cass. Sez. Un. ordinanza 13.11.2019 n. 29464).

4. Tanto precisato e passando all'esame nel merito del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda della Procura è fondata.

Il comma 1 *sexies* dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20 prevede che *“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*

Nel caso in esame si è in presenza del giudicato penale che ha accertato in senso definitivo la sussistenza della condotta, dell'evento, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico, sotto il profilo del dolo, di un delitto contro la pubblica amministrazione e, specificatamente, quello di peculato ex art. 314 c.p., avendo il *omissis*, nella qualità di soggetto incaricato di un pubblico servizio, trattenuto denaro pubblico senza più restituire la res di cui aveva la disponibilità per ragioni di pubblico servizio.

Al riguardo l'art. 651 c.p.p. prevede una deroga al criterio generale dell'autonomia tra il giudizio penale, civile e amministrativo stabilendo che la sentenza penale irrevocabile vincola il giudizio

contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo abbia commesso.

Pertanto, non possono in alcun modo essere messi in discussione, in questo giudizio, i fatti e i comportamenti definitivamente accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva, che soggettiva sia, infine, per la attribuibilità degli stessi all'odierno convenuto (Corte dei Conti I Sez. App. sent. 13.3.2018 n. 121), con la conseguenza che residua in capo a questo Giudice la sola analisi e la valutazione del nesso tra il contegno illecito e la perdita d'immagine dell'Ente pubblico.

Nella fattispecie in esame, la notizia del reato commesso dal *omissis* riportata in più di un'occasione sulla stampa locale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita e della consistente somma non versata al Comune e distolta dai fini cui era destinata.

4.1. Secondo la dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, l'elemento significativo per la configurazione del danno all'immagine è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l'operato dell'Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).

E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata in sede locale su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una "*deminutio*" dell'apprezzamento dei consociati nell'agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un'Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.

Inoltre, il danno all'immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l'ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).

5. Con riferimento al quantum del danno, questo Collegio intende applicare il criterio presuntivo indicato dal legislatore (comma 1 *sexies* dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) del doppio della somma di denaro indebitamente trattenuta, in quanto la notizia ha assunto una spiccata

diffusività a livello locale (criterio sociale) essendo stata pubblicata sui principali siti di Benevento (ottopagine.it e gazzettabenevento.it), per la gravità del fatto avendo il *omissis* con comportamenti reiterati nel tempo trattenuto un'ingente somma di denaro (criterio oggettivo) e infine per la qualifica rivestita (criterio soggettivo) essendo un agente contabile chiamato a "custodire" una res in un importante settore dei servizi pubblici complementare alla presenza nei plessi scolastici degli alunni impegnati nella didattica a tempo pieno e pertanto correlato al diritto all'istruzione. Seguendo tale impostazione ed in assenza di qualsivoglia contrario elemento di prova, la presunzione semplice definita in via legislativa coincide con il criterio di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., criterio da sempre utilizzato da questa Corte per quantificare il danno non patrimoniale all'immagine.

6. Per i motivi illustrati, va accolta integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, va condannato l'odierno convenuto al pagamento, in favore del Comune di Benevento, della somma di € 545.100,00 pari al doppio dell'utilità illecitamente percepita, come definitivamente quantificata in sede di giudicato penale. Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 3 maggio 2021 (data del giudicato penale) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

#### PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- dichiara la contumacia del convenuto *omissis*;
- condanna *omissis* al pagamento in favore del Comune di Benevento della somma di € 545.100,00 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 3 maggio 2021 e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell'8.11.2022.

Estensore

Presidente

Michele Minichini  
(firma digitale)

Michele Oricchio  
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 12/01/2023  
Il Direttore della segreteria